



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Via F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: [meic87400n@istruzione.it](mailto:meic87400n@istruzione.it) - pec: [meic87400n@pec.istruzione.it](mailto:meic87400n@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icsaponara.gov.it](http://www.icsaponara.gov.it)

.....

**Prot. n.1018**

**Saponara,18/02/2017**

**Al sito web - sezione regolamenti**

**Amministrazione Trasparente**

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

**(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235 - nota M.I.U.R prot. 3602/PO del  
04/04/2008)**

### **PREMESSA**

1. Il Regolamento di Disciplina dell’Istituto Comprensivo “Saponara” si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007, nonché alla nota M.I.U.R prot. 3602/PO del 04/04/2008; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.
2. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
3. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, pertanto “*i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente con attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica*” (art. 1, c.2 DPR n. 249/1998). In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla

- cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia*, tenutasi a New York il 20/11/1989.
4. La comunità scolastica, fondando il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione della propria identità, del proprio senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.
  5. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.
  6. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela degli studenti stranieri che hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e religiosa.
  7. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.
  8. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  9. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e osservare i doveri e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:
    - assolvimento della frequenza e degli impegni scolastici;
    - rispetto di tutti i membri della comunità scolastica;
    - osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
    - utilizzo corretto dell'ambiente scolastico: delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo.
  10. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire: la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente: a tale principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare, pertanto ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, ma inquadrare il comportamento da sanzionare in una più specifica strategia di recupero o inserimento.
  11. La convocazione dei genitori si configurerà come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

## **Art. 1 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI**

1. I provvedimenti esplicitati sono applicabili agli alunni di scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria, eventuali sanzioni saranno disposte con gli adattamenti e la flessibilità necessaria in rapporto all'età degli alunni.
2. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
3. La sanzione disciplinare ha finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento tuttavia non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti.
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni.
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. In caso di gravi atti di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio della scuola i responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni la cui entità verrà determinata dal Consiglio di Istituto. Nel caso in cui i genitori si rifiutino di indennizzare la scuola per i danni apportati al suo patrimonio, verrà avanzata denuncia all'autorità competente per il reato di danneggiamento a beni di proprietà dello Stato.
12. In caso di atti di bullismo, saranno utilizzati, in maniera decisa, tutti gli strumenti di cui dispone la scuola pur di evitare e impedire qualsiasi forma di prevaricazione e di violenza

fisica, psichica e morale. A tal uopo si dovrà fare opera di persuasione nei confronti degli alunni, richiesta di collaborazione ai genitori e valutare eventualmente l'opportunità di richiedere il contributo di esperti (psicologo, pedagogo, etc.).

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art.2 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI**

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti per le quali possono essere inflitte *sanzioni disciplinari* in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione dell'azione commessa, ovvero della *mancanza*; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
2. I provvedimenti di cui al precedente comma tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
3. Si configurano come **mancanze disciplinari** i seguenti comportamenti:
  - a. mancato assolvimento dei doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate;
  - b. mancanza degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica;
  - c. mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale che nella scuola opera a qualsiasi titolo, dei compagni, delle Istituzioni;
  - d. mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, comportamento inadeguato e/o scorretto nei bagni, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola, negli spostamenti interni ed esterni alla scuola, durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola;
  - e. comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico;
  - f. comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento...).

### **Art. 3 SANZIONI DISCIPLINARIO E SOGGETTI ATTUATORI**

1. Le *sanzioni disciplinari*, le procedure e i soggetti preposti all'irrogazione delle stesse, sono, in relazione alla gravità della *manca*za rilevata, così classificate:

**A. Sanzioni di lieve entità - che non comportano la sospensione dello studente dalla comunità scolastica – art. 4. comma 1 del D.P.R. 235/2007.**

Sono sanzioni che si riferiscono a mancanze occasionali e non reiterate, che vengono rilevate da personale docente dell'Istituzione scolastica. Sono costituite, in ordine progressivo di gravità, da: 1.) *Ammonimento verbale*; 2.) *Ammonimento scritto riportato sul libretto/diario dell'alunno*; 3.) *Nota Disciplinare sul registro di classe*. Le sanzioni vengono irrogate dal personale docente, che ha l'obbligo di informare il consiglio di classe (che lo deve verbalizzare riportando il nome dell'alunno interessato, nella prima seduta di consiglio immediatamente successiva all'irrogazione della sanzione) e la famiglia dell'alunno (verbalmente nel primo caso e con informativa per conoscenza, sottoscritta in calce da almeno un genitore).

**B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo (sospensione) dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni – art. 4. Comma 8 del D.P.R. 235/2007.**

Sono sanzioni che si riferiscono a casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 2 del presente regolamento e che vengono rilevate dal personale dell'Istituzione scolastica. Sono costituite dalla temporanea sospensione dell'alunno dalle lezioni per uno o più giorni, fino a un massimo di quindici. Possono riferirsi a singoli episodi di particolare gravità oppure alla somma di *tre* note Disciplinari sul registro di classe.

Il personale dell'Istituzione scolastica che rileva la grave mancanza deve farne comunicazione scritta al coordinatore della classe, che a sua volta ne informa il dirigente scolastico o, in sua assenza, il collaboratore vicario.

Il dirigente scolastico, valutata la gravità dei comportamenti, dispone un'eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di Classe.

Per la somma di mancanze per le quali siano state inflitte 3 note disciplinari, il dirigente scolastico dispone comunque la Convocazione del Consiglio.

Il consiglio di classe, valutata la mancanza, adotta il provvedimento di sospensione, decidendone la durata e formalizzandone chiara ed esauriente motivazione scritta (art. 4, c.6, DPR n. 249/1998). Il provvedimento viene quindi emesso dal Dirigente Scolastico con proprio disposto e comunicato alla famiglia che viene allo scopo espressamente convocata dal docente coordinatore di classe. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo (sospensione) dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni - art. 4. comma 9 del D.P.R. 235/2007.**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 del , DPR n. 249/1998. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, l'Istituzione scolastica promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno - art. 4. comma 9 bis del D.P.R. 235/2007**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**Nota relativa alla durata dell'allontanamento dello studente dalle lezioni, con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D.**

Gli OO.CC. che ne hanno il compito devono evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi- art. 4. comma 9 bis e ter del D.P.R. 235/2007.**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D, E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**F. Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica:**

- a. Quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.
- b. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività:
  - riordino del materiale didattico e delle aule;

- sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
- attività di supporto alla Biblioteca;
- attività di ricerca e di approfondimento didattico;
- attività di volontariato interne alla scuola;
- scuse formali e atti di solidarietà.

**In ogni caso, la commutazione della pena non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 C.C. e segg**

- c. Per le sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
- d. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- e. Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.
- f. In merito all' assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.
- g. Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

**Art. 4 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ALUNNI**

Il procedimento disciplinare a garanzia degli alunni ricalca il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e si articola in quattro fasi:

**1. Fase dell'iniziativa.**

Si apre a cura del Dirigente allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare alla famiglia dello studente minorenni. In detta comunicazione si dovrà fare



esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente.

## **2. Fase istruttoria**

Nell'ambito di questa fase il Dirigente, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le relazioni che gli interessati consegnano alla scuola e ne redige relativo verbale. Quindi convoca e ascolta lo studente in presenza dei genitori, e dei propri collaboratori o di un docente di classe, anche congiuntamente, per esporre le proprie ragioni.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

1. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
2. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b), il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di Classe straordinario completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione.

Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

3. **Fase decisoria.** In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento - come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione (art. 9 L. 241/1990) e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
4. **Fase integrativa dell'efficacia.** Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, agli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno minorenni. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

#### **Art. 5 - IMPUGNAZIONI**

1. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
2. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata. In virtù del principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.
3. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro quindici giorni dalla comunicazione, da avanzare all'Organo di Garanzia (O.G.) dell'Istituzione scolastica (istituito ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto dal D.P.R. n. 235/2007).

#### **Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA**

1. L'Organo di Garanzia è designato annualmente dal Consiglio di Istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
  - Dirigente Scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza;
  - n° 2 rappresentanti dei docenti – indicati dal collegio dei Docenti;

- n° 2 genitori eletti fra i rappresentanti dei genitori dal Consiglio di Istituto;
  - 1 rappresentante del personale ATA.
2. In caso di *incompatibilità di voto*, derivante:
- a) dalla presenza del docente che avesse irrogato la sanzione (in qualità di rilevatore della mancanza e/o componente del consiglio di classe interessato)
  - b) dalla presenza del genitore dell'alunna/o sanzionata/o,
- il Consiglio di Istituto può designare un componente supplente, procedendo con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L' Organo di Garanzia dovrà esprimersi, a maggioranza semplice, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso; in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta. Qualora l' Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo di Garanzia, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo di Garanzia, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.
12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti - DPR 249/98, integrato dal DPR 235/07.

## **Art. 7 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
2. L'Organo di Garanzia Regionale, composto, di norma, da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
4. In applicazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Emilia Arena*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

D.L. 39/1993 art. 3, comma 2

**Il presente regolamento, di cui alla delibera n. 31 del 14.02.2017 del Consiglio di Istituto, ha validità immediata ed è pubblicato sul sito istituzionale [www.icsaponara.gov.it](http://www.icsaponara.gov.it) nella sezione Regolamenti e su Amministrazione Trasparente.**